



16655/10

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Sezione II penale**

**Udienza pubblica**  
**del 20/4/2010**

**Sentenza n.** 1631/2010

**Reg. gen. n. 22826/2009**

composta dai signori

dott. **Filiberto Pagano**

Presidente

dott. **Antonio Prestipino**

Consigliere

dott. **Domenico Gallo**

Consigliere

dott. **Piercamillo Davigo**

Consigliere

dott. **Antonio Manna**

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto dall'avv.

del foro di La Spezia

nell'interesse delle parti civili

e

nei confronti di

avverso la sentenza della Corte d'appello di  
Firenze, II sezione penale, in data 10/12/2008;

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal  
consigliere

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr.

il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio  
al giudice civile;

Udito il difensore delle parti civili, avv.

del foro di La

Spezia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,



**Ex Parte Creditoris**

Rivista di Informazione Giuridica

Udito il difensore dell'imputata, avv.  
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

del foro di Pisa,

osserva:

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10/12/2008, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, in data 4/12/2006 (che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi tre di reclusione ed €. 500,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile) assolveva dal reato di appropriazione indebita, in danno degli eredi della defunta con riferimento alla somma di circa €. 118.000, depositata dalla defunta su un libretto postale cointestato con la che aveva ritirato l'intero importo subito dopo il decesso della

La Corte territoriale, accogliendo le censure mosse con l'atto d'appello, rilevava che dagli atti emergeva che il fatto che la de cuius avesse cointestato il libretto nominativo postale alla doveva essere interpretato come volontà di donare il denaro ivi esistente alla nipote. Escludeva, pertanto, la sussistenza del reato in quanto l'appropriazione era stata realizzata in conformità alla volontà della titolare dei beni.

Avverso tale sentenza propone ricorso, per i soli effetti civili, la parte civile in persona di e per mezzo del comune difensore di fiducia, munito di procura speciale, sollevando un due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione di norma giuridica extrapenale e di norma penale, inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, mancanza o contraddittorietà della motivazione.

Al riguardo si duole che la Corte sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione della norma civile di riferimento in tema di altruità

della cosa, ritenendo la cointestazione del libretto di deposito nominativo a firma disgiunta indice obiettivo di *animus donandi*, sufficiente ad integrare la fattispecie della c.d. *donazione indiretta*. Al contrario il comportamento della *de cuius*, che aveva mantenuto, fino alla morte, nella sua materiale disponibilità il libretto di risparmio, dimostrava che la stessa volesse mantenere anche la disponibilità delle relative somme, dovendosi, perciò escludere l'ipotesi della donazione indiretta, non sussistendo alcuna prova dell'esistenza dell'*animus donandi*. La parte civile ricorrente contesta inoltre che la prova dell'*animus donandi* sarebbe stata confermata dalle deposizioni dei familiari dell'imputata ed eccepisce il travisamento della prova, deducendo che il giudice d'appello avrebbe fondato il proprio convincimento su risultati di prova incontestabilmente diversi da quelli reali e su una prova (quella dell'*animus donandi*) che non esiste, in quanto da nessun atto del procedimento sarebbe emersa la benchè minima esternazione di un *animus donandi* da parte di

La parte civile ricorrente si duole inoltre che la Corte territoriale sarebbe giunta a conclusioni illogiche, non pertinenti il presente giudizio, laddove avrebbe fatto discendere dalla cointestazione, ex art. 1292 c.c., il diritto dell'imputata di ritirare la somma per l'intero, essendosi invece il reato consumato, in danno degli eredi, a prescindere dalla facoltà dell'imputata di ritirare l'importo del deposito presso l'ufficio postale. Tale errore di diritto avrebbe impedito alla Corte di riconoscere l'effettivo disvalore della condotta posta in essere dalla Maggi, che risultava cointestataria del libretto soltanto in virtù di un rapporto fiduciario e non di una donazione indiretta.

Con il secondo motivo la parte civile deduce inosservanza della legge penale, argomentando che il fatto contestato esulava dall'appropriazione indebita ed andava ricompreso nella fattispecie penale del furto aggravato.



8

La difesa dell'imputata ha depositato memoria resistendo al ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata è viziata da motivazione apparente sul punto della sussistenza dell'*animus donandi* in testa alla defunta Santi Loredana. Il provvedimento, impugnato, infatti, riconosce la sussistenza dell' *animus donandi*, ricorrendo ad una prova logica di natura presuntiva e richiamando genericamente le testimonianze dei familiari dell'imputata, senza specificare quali siano gli elementi, anche di carattere logico o presuntivo, dai quali sia possibile ricavare la prova dell'elemento psicologico dell'*animus donandi*, poiché tale prova non può discendere *in re ipsa* dalla semplice circostanza della cointestazione del libretto postale sul quale la Santi aveva fatto confluire risorse finanziarie sue proprie.

In assenza di una prova evidente che la cointestazione del libretto di risparmio postale integrasse una donazione indiretta, l'imputata non poteva disporre per intero della somma in questione, intaccando quanto caduto in successione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti:

"È configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facultizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali"(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17239 del 04/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006 ) Rv. 234754).

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 c.p.


P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Così deciso, il 20 aprile 2009

Il Consigliere estensore

(dr. Domenico Gallo)



Il Presidente

(dr. Filiberto Pagano)

